GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — LUNEDI 14 MARZO — NUM. 62

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Oggi le popolazioni del Regno risalutano e festeggiano a gara il fausto ricorrere del dì natalizio di S. M. il Re; e mandano riverenti devoti auguri all'Augusto Sovrano.

Il tempo pessimo non permise che avesse luogo stamani la rivista militare.

Le vie della città sono ornate a festa colle bandiere nazionali.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 72 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La servitù di legnatico, la quale si esercita dagli abitanti della terra e Castello di Tatti nella Maremma toscana, in comunità di Massa Marittima, per far fuoco, travi, tavole e correnti, nelle tre tenute già comunali ed ora di proprietà privata, denominate La Selva, Pian di Tatti e Pian di Mezzo, è abolita nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Art. 2.

I proprietari delle tenute gravate dalla servitù di legnatico, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a dare agli abitanti di Tatti una indennità consistente nella cessione di una parte di esse tenute, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere alla servitù che rimane abolita.

Art. 3.

È in facoltà della Giunta d'arbitri, che sarà istituita con la presente legge, di circoscrivere la indennità dovuta agli abitanti di Tatti a tutta o parte di una o due tenute, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione e all'esercizio della servitù di cui all'art. 1°.

In tal caso i proprietari di esse tenute hanno diritto al pagamento di un canone, il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta d'arbitri in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù, ed il canone sarà ad essi pagato dalla comunità di Massa Marittima, la quale ne sarà rimborsata da' proprietari delle altre tenute che restano liberate dalla servitù.

Il rimborso si opererà nella misura che verrà determinata dalla Giunta d'arbitri, in proporzione e secondo l'entità dei rispettivi possessi già soggetti alla servitù, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

La parte di terreno assegnata agli abitanti di Tatti, a termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, tranne le imposte prediali che gravano su di essa.

Art. 5.

Sono egualmente abolite le servitù di legnatico che si esercitano da proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'art. 1, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitù cui i fondi erano soggetti. Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

Art. 6.

I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, od il comune di Massa Marittima, nel caso contemplato dal secondo comma del detto art. 3, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gl'immobili liberati dalle servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da inscriversi ne' sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Questa ipoteca sarà iscritta per cura della Giunta, a spese dei proprietari affrancati, non appena le decisioni arbitrali saranno divenute definitive in conformità dell'articolo 12.

Della detta iscrizione verrà dato avviso agli interessati nel foglio riconosciuto nella provincia come ufficiale per gli atti giudiziari, con tre successive e non interrotte pubblicazioni.

Le ipoteche dei creditori le quali cessano secondo l'articolo 4 di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto trasferite nel loro grado, giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati, ai proprietari dei terreni ceduti, quando il relativo privilegio sia stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data dell'annotazione, se dopo.

L'annuo canone è sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864 n. 1636.

Art. 7.

È istituita una Giunta d'arbitri, composta di un giudice del Tribunale civile e penale di Grosseto, il quale è nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello di Firenze, e ne è il presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, uno dal prefetto della provincia, ed un altro dal presidente dello stesso Tribunale.

Tanto al giudice presidente quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le norme del comma precedente.

Il giudice presidente e i due arbitri sì titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà segretario del collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

La Giunta d'arbitri ha sede presso la prefettura di Grosseto.

Art. 8.

La Giunta d'arbitri è incaricata:

1° della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1°;

2° della liquidazione ed assegnazione delle indennità in terreni alla popolazione di Tatti;

3° della liquidazione ed assegnazione dei canoni di cui agli articoli 3 e 5;

4° della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse, che non sia devoluta alla giurisdizione della Corte d'appello nei casi tassativamente indicati nell'art. 9.

Qualora la Giunta d'arbitri riconosca che la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione è insufficiente alla popolazione di Tatti per proseguire, come per il passato, nell'esercizio della servitù, ammetterà gli abitanti di Tatti, e per essi il comune di Massa Marittima, all'affrancazione di tutta o di parte delle tenute gravate, mediante pagamento di annuo canone ai rispettivi proprietari. Contro la deliberazione della Giunta tanto il proprietario quanto gli utenti potranno ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione, al Ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

Art. 9.

La Giunta d'arbitri provvede inappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sulla esistenza, o sui limiti e sulla natura delle servitù di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, possono gli interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni 30 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Art. 10.

Le parti presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni, sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Può la Giunta degli arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stima necessarii in proposito, e se ammette la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso datone agl'interessati dal segretario, dell'eseguito deposito nella cancelleria del Tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso.

Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del Tribunale, per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

Art. 11.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono anticipate alla Giunta d'arbitri da coloro che procedono all'affrancazione con obbligazione solidale; in mancanza, sono anticipate dal comune di Massa Marittina nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri. Il rimborso a chi avrà anticipato sarà fatto dagli altri affrancati in base a decisione della Giunta d'arbitri e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

L'effetto dell'affrancazione dalle servitù avrà luogo immediatamente alla pronunziazione e pubblicazione della decisione, la quale, ad istanza e per cura della Giunta di arbitri, sarà notificata ne' modi di legge agl' interessati ed a loro spese eseguita.

Il ricorso prodotto in base all'art. 8 della legge sospende l'esecuzione della decisione della Giunta d'arbitri, fino a che sul ricorso stesso non siasi provveduto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il provvedimento del Ministro sarà notificato alla Giunta d'arbitri e agl'interessati per mezzo del prefetto.

Art. 13.

Le terre cedute in compenso della servitù sono, con decisione della Giunta d'arbitri, assegnate agli abitanti di Tatti, e per essi al comune di Massa Marittima il quale, con apposito regolamento, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, ne stabilirà fra gli utenti le condizioni di godimento, con diritto di prelevare dalle rendite quanto occorre alle spese ed agli oneri gravanti il fondo.

Art. 14.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto di Grosseto formerà l'elenco delle tenute gravate da servitù, nel quale sono indicati la servitù, l'ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quanto occorra alla identificazione, e il nome de' proprietari e presellanti.

L'elenco così formato sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Massa Marittima ed alla porta dell'ufficio dello stato civile in Tatti.

Contro l'elenco può presentarsi ricorso dagli interessati, entro 60 giorni dalla detta pubblicazione, alla segreteria comunale, che ne rilascierà ricevuta.

Entro 30 giorni successivi, ciascun interessato può prendere cognizione de' ricorsi e fare in iscritto le sue osservazioni.

Art. 15.

Spirato questo termine, l'elenco coi relativi ricorsi ed osservazioni è rimesso dal sindaco, per mezzo del prefetto di Grosseto, alla Giunta d'arbitri, per la liquidazione ed assegnazione della indennità e de' canoni, a tenore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il numero 75 *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, alle condizioni enunciate nei seguenti articoli, una convenzione colle Società italiane esercenti le strade ferrate, in ordine al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messsina per il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, dei veicoli e delle merci in corrispondenza coi treni della strada ferrata a Reggio e con quelli a Messina.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tale servizio dovranno essere provveduti dalla Società, con tutti i loro materiali ed attrezzi accessori, due piroscafi, ciascuno di 300 tonnellate di registro netto, dovendo compiere la traversata in tempo non maggiore di 40 minuti.

Detti piroscafi dovranno avere le gallerie, in coverta per la prima e seconda classe, ed essere corrispondenti al più comodo e perfezionato sistema in uso presso altri Stati, pel trasporto dei viaggiatori, in condizioni simili a quelle della traversata dello stretto. Uno dei piroscafi dovrà essere di nuova costruzione, secondo i tipi e disegni che indicherà il Governo.

Il secondo piroscafo, corrispondente a tutte le condizioni suddette, di velocità, di tonnellaggio, adattamento ed altro, non conterà più di quattro anni di vita. E' concesso il termine di mesi venti dalla presente legge per la costruzione del nuovo piroscafo, la Società essendo obbligata provvedere per tale periodo altro piroscafo adatto.

Il materiale nautico dev'essere costrutto negli stabilimenti nazionali ed i relativi piani di costruzione devono essere sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 3.

La Società dovrà altresì provvedere i rimorchiatori ed i pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci, tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carico completo senza trasbordo delle merci in essi contenute.

I pontoni saranno armati di binari, e capaci ciascuno al trasporto riunito di sei vagoni carichi delle categorie in circolazione sulle strade ferrate, compresi i carri cisterne pel trasporto dei liquidi.

I rimorchiatori o i pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti di ogni natura.

Quando le condizioni del porto di Reggio lo permetteranno, il Governo avrà facoltà di stabilire che ai pontoni e rimorchiatori sia aggiunto un piropontone.

Art. 4.

La Società dovrà fornire ogni qualunque materiale di terra, necessario al carico, scarico, trasbordo o manovra dei galleggianti, meno le grue e piattaforme, che dovranno essere provviste dal Governo.

I bagagli, gruppi e valori, ed i piccoli colli a grande velocità saranno trasportati sui piroscafi contemporaneamente ai viaggiatori.

Art. 5.

Per tutto ciò che concerne il servizio, di cui si tratta, saranno pure da osservarsi, in quanto siano applicabili, il capitolato d'esercizio ed il regolamento tariffa, approvati per la Rete del Mediterraneo con la legge 27 aprile 1885 n. 3048. Saranno eziandio applicate le tasse chilometriche delle tariffe ordinarie e speciali locali, convenzionali, di concessione, ecc., in vigore, e quelle che sucessivamente fossero approvate per la Rete stessa, conteggiate sulla distanza reale marittima fra pontile e pontile dei due porti, di chilometri quindici in aggiunta alla distanza delle singole stazioni ferroviarie, misurate sino allo estremo limite dei pontili suddetti.

Inoltre sarà pagata una tassa fissa di carico, scarico e trasbordo da e sui piroscafi e pontoni, non maggiore di lire 2 per tonnellata di merci, divisibile per frazione, computata secondo le norme stabilite pei trasporti in strada ferrata.

Art. 6.

Le merci non tassabili a peso saranno stabilite in analogia a quelle in uso sulle strade ferrate con approvazione del Governo.

Le tariffe chilometriche ed accessorie, contemplate nel precedente articolo, debbono considerarsi come massime e perciò soggette alle norme dell'art. 272 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. In Reggio e Messina e viceversa saranno ammessi i biglietti d'andata e ritorno colle condizioni e colle norme stabilite per le ferrovie.

Art. 7.

Anche ai trasporti in servizio locale fra Reggio e Messina e viceversa, saranno applicate, sotto le condizioni e norme valevoli pei trasporti sulla Rete Mediterranea, le tariffe più sopra enumerate, che si applicano sulle strade ferrate, computandole in base alla percorrenza di 15 chilometri, e con l'aggiunta dei diritti accessori di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Alle Società esercenti sarà corrisposto per questo servizio una somma annua non eccedente le 110,000 lire e la metà dei prodotti di tutti i trasporti di persone e di cose, attraverso lo stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso.

L'altra metà sarà devoluta all'Erario. Il servizio postale sarà fatto gratuitamente come sulle ferrovie.

Art. 9.

La Società dovrà in ogni caso eseguire il servizio, in conformità della presente legge, provvedendo a sue spese altri piroscafi ed altro materiale occorrente, se quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3 fossero insufficienti, in riparazione o danneggiati per forza maggiore.

Art. 10.

La Società non potrà sub-concedere il presente servizio senza esserne autorizzata per legge speciale.

Art. 11.

Le Capitanerie dei porti di Reggio e di Messina avranno la sorveglianza dello stato e delle condizioni stabilite per i piroscafi, per i rimorchiatori e pontoni dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 12.

La convenzione da stipularsi avrà principio non più tardi del 1° luglio 1892, e non si estenderà oltre il primo periodo del contratto di esercizio in vigore con le Società esercenti, cioè fino al 30 giugno 1905.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria dei bilanci annuali la somma occorrente al pagamento del canone da corrispondersi dal giorno in cui sarà incominciato il servizio di navigazione, in conformità della divisata convenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1892.

UMBERTO.

BRANCA.
LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI

Il Numero 76 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il capo XIII, titolo II, della parte prima del Codice per la Marina mercantile;

Sentito i pareri del Consiglio superiore della Marina mercantile e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli effetti dell'art. 139 del codice della Marina mer-

cantile, il litorale dello Stato è ripartito in tre distretti di pesca, determinati nel modo seguente:

1) Il primo distretto comprende il litorale dei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Portoferraio, Maddalena e Cagliari;

2) Il secondo distretto comprende il litorale dei Compartimenti marittimi di Castellammare di Stabia, Pizzo, Reggio Calabria, Taranto, Palermo, Messina, Catania, Porto Empedocle e Trapani;

3) Il terzo distretto comprende il litorale dei Compartimenti marittimi di Bari, Ancona, Rimini e Venezia.

Art. 2.

I confini di ciascun distretto, nel continente, sono quelli dei due Compartimenti estremi compresi nel medesimo.

Art. 3.

La pesca fatta nelle acque di ogni distretto è considerata pesca limitata, ed i galleggianti che la esercitano devono essere forniti della licenza da pesca in conformità dell'art. 144 del codice per la Marina mercantile.

Art. 4.

I pescatori di un compartimento estremo di distretto possono colla sola licenza pescare anche nelle acque del compartimento limitrofo appartenente ad altro distretto.

Art. 5.

I capi delle barche appartenenti ad un distretto di pesca, i quali si trasferissero in qualche comune di un compartimento marittimo compreso in altro distretto e non limitrofo, allo scopo di dedicarvisi temporaneamente alla pesca limitata, consegnando le carte di navigazione all'ufficio di porto locale ne otterranno una licenza di pesca da restituirsi alla partenza delle barche stesse per far ritorno al loro distretto.

Art. 6.

È abrogato il R. decreto 10 febbraio 1878 n. 4294, serie 2ª, che ripartiva il litorale dello Stato in sei distretti di pesca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero 78 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Sgretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 11 dicembre 1890 e 12 novembre 1891, con le quali il Consiglio comunale di Torre Annunziata domanda di potere, in compensazione della tassa comunale per la minuta vendita del vino e dell'aceto dentro la linea daziaria, riscuotere per amendue, al momento dell'introduzione nella linea stessa, il dazio addizionale con l'aumento di lire 1,30 per ogni ettolitro sul 50 °/₀ del governativo, vale a dire il dazio addizionale di lire 3,80 per ettolitro;

Veduto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *L*;

Veduto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890 n. 6956.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Torre Annunziata, in luogo della tassa sulla minuta vendita del vino e dell'aceto dentro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere il dazio addizionale per la loro introduzione in essa linea, in misura superiore al 50 °/₀ del governativo e precisamente nella misura di lire 3,80 all'ettolitro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1892.

UMBERTO

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero LXIX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 3 e 29 ottobre 1891, colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Arsiè (Belluno), si propone il concentramento della pia istituzione elemosiniera fondata da Giovanni Grando nella frazione della Rocca;

Vista la decisione 12 novembre prossimo passato della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pia istituzione Grando è concentrata nella Congregazione di carità di Arsiè.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **LXX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Anzola d'Ossola (Novara), relative al concentramento nella Congregazione medesima dell'opera pia elemosiniera Bionda, ora amministrata da una speciale Commissione ed avente un reddito netto di L. 182,29;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della predetta opera pia Bionda è concentrata nella Congregazione di carità di Anzola di Ossola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **LXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Graffignana (Milano), relative alla proposta di concentramento nella Congregazione medesima dell'Opera pia elemosiniera Legora Mattia ora amministrata dal parroco *pro-tempore* ed avente un reddito annuo di lire 19,75;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della predetta Opera pia Legora Mattia è concentrata nella Congregazione di carità di Graffignana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **LXXII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 25 marzo 1891 della Congregazione di carità di Esanatoglia (Macerata), contenente la proposta dell'inversione del capitale del Monte di pietà, ora ridotto a lire 509,28, a favore della locale Cassa di prestiti, avendo il primo da tempo cessato dal fare operazioni;

Veduta la deliberazione presa sullo stesso oggetto dal Consiglio comunale addì 13 dicembre 1890;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'inversione del capitale del Monte di pietà di Esanatoglia a favore della locale Cassa di prestiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA

Visto: *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI

Il Num **LXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni testamentarie in data 18 maggio 1885 e 24 febbraio 1888, colle quali la signora Anna Ravogli vedova Benzi legava al Collegio militare di Roma n. 20 cartelle del Credito Fondiario del Banco di Santo Spirito;

Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 luglio 1891;

Veduto lo statuto organico della Fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato disposto dalla signora Anna Ravogli vedova Benzi a favore del Collegio militare di Roma, colla postilla aggiunta in data 24 febbraio 1888 al proprio testamento del 18 maggio 1885, depositato in atti di notar Erasmo Ciccolini di Roma, è costituito in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico per l'erogazione della

rendita di detto legato, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

STATUTO ORGANICO
della fondazione della fu signora Anna Ravogli vedova Benzi

Art. 1.

Il legato disposto a favore del Collegio militare di Roma dalla fu signora Anna Ravogli vedova Benzi, mediante postilla aggiunta in data 24 febbraio 1888 al testamento 18 maggio 1885, depositato in atti del notaio Erasmo Cicolini di Roma, avrà il nome di: Fondazione della fu signora Anna Ravogli vedova Benzi.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dal legato di 20 cartelle del Credito fondiario del Banco S. Spirito di Roma, da cui può trarsi un'annua rendita approssimativa di lire 500.

Art. 3.

La rendita proveniente dal legato sarà impiegata parte nell'acquisto, manutenzione e rinnovazione di attrezzi ginnastici da collocarsi nel giardino e nei cortili, allo scopo di offrire agli allievi nelle ore di ricreazione e per divertimento un mezzo di estendere e perfezionare sempre più la loro istruzione nella ginnastica, e parte nell'acquisto di premi da distribuirsi a quelli allievi che durante l'anno maggiormente si distinsero nei rispettivi corsi per condotta e per maggiori risultati ottenuti nello studio e nelle esercitazioni pratiche.

Anno per anno il Consiglio d'amministrazione, di cui al successivo art. 6, determinerà la quota che deve essere destinata ai due scopi sopradetti.

Art. 4.

I premi, di cui all'articolo precedente, consistono in libri, oggetti di arte, album, medaglie ecc., e la loro distribuzione si farà in forma solenne una volta all'anno.

Art. 5.

Per ogni corso i premi sono distribuiti in ragione del numero degli allievi che lo compongono e dell'entità della somma a tal uopo stanziata, ma in ogni caso essi sono ripartiti in tre categorie assegnate ai migliori nello studio, nelle materie pratiche e nella condotta.

I dati per accertare i meriti di ciascun allievo in ciascuna delle 3 categorie suddette sono desunti dai registri, secondo le norme stabilite dal comandante del Collegio.

Art. 6.

L'amministrazione dell'Ente è affidata al Consiglio amministrativo del Collegio militare di Roma, che provvederà all'erogazione delle spese e che terrà per l'Ente medesimo una contabilità speciale e distinta.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno sarà presentato esatto conto dimostrativo dell'entrata e dell'uscita ed i possibili avanzi costituiranno fondi disponibili per gli anni successivi.

Roma, addì 14 febbraio 1892.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
PELLOUX.

Il Numero **LXXIV** (*Parte supplementare*) *della* ***Raccolta ufficiale*** *delle leggi e dei decreti del Regno,* ***contiene il seguente decreto:***

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Camerino, nelle adunanze dei 22 marzo e 21 giugno 1891, in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa predetta;

Vedute le deliberazioni prese per lo stesso scopo dal Consiglio di amministrazione della cennata Cassa di risparmio, nelle adunanze dei giorni 2 luglio, 2 settembre e 12 ottobre e 28 dicembre 1891;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Camerino, composto di n. 67 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 3 marzo 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Gissi (Chieti).*

SIRE!

Il malcontento della popolazione di Gissi verso gli amministratori del comune, da qualche tempo latente, provocò nei passati giorni una dimostrazione ostile contro il municipio, che non ebbe gravi conseguenze per il sollecito intervento della forza pubblica.

Ma se il tumulto potè essere sedato, non si acquietarono gli animi e il fermento accennava a crescere, se il sindaco e tutto il Consiglio non si fossero determinati a dare le dimissioni.

Il prefetto di Chieti assicura che l'ostilità contro il municipio è giustificata, poichè la dimissionaria amministrazione nulla fece di quanto sarebbe stato obbligo suo nell'interesse del comune, e sollevò le recriminazioni di tutti per la riscossione della imposta di fuocatico per l'anno 1891, deliberata in questi giorni.

Riconosciuto pertanto che ragioni d'ordine pubblico non consigliano di indire subito le elezioni comunali per la rinnovazione della rappresentanza, e che occorre quindi provvedere alla temporanea gestione degli affari comunali, stante la rinuncia degli attuali amministratori, mi onoro di sottoporre alla Maestà Vostra l'unito decreto, con cui provvedesi allo scioglimento del Consiglio comunale di Gissi e alla nomina del commissario straordinario.

Il Ministro
NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gissi, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dottor Luigi Zazo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del dì 10 marzo 1892, per la proroga dei poteri del R. Commissario di Floridia (Siracusa).*

SIRE!

Col giorno 21 del corrente mese dovrebbesi provvedere alla ricostituzione del Consiglio comunale di Floridia, disciolto con provvedimento della M. V. in data 6 dicembre 1891.

Ma avendo il R. Commissario trovata l'amministrazione in grande disordine, non ha potuto nel breve tempo decorso condurre a termine tutta la serie degli affari più importanti della civica azienda, come la definizione delle liti, la sistemazione dei pubblici servizi, il riordinamento dell'ufficio, la regolarizzazione di tutti gli atti illegali o difettosi compiuti dall'amministrazione disciolta, infine la compilazione del bilancio. Essendo pertanto necessario nell'interesse del Comune che l'opera del R. Commissario possa compiersi interamente, il Prefetto di Siracusa propone la proroga dei poteri del R. Commissario di sei mesi ed io, convenendo in quella proposta, mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di V. M. analogo decreto.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dall'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 6 dicembre 1891, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Floridia, e nominato R. Commissario il sig. Dottor Decio Tabanelli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Floridia è prorogato di sei mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del dì 10 marzo 1892, per la proroga dei poteri del R. commissario di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria).*

SIRE,

Il prefetto di Reggio Calabria espone che l'opera del Commissario straordinario, nominato, con decreto della M. V. in data 31 dicembre 1891, a reggere l'Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo, sarebbe necessaria oltre il breve termine di tre mesi, per vari e gravi motivi di ordine pubblico e di vitale interesse di quel Comune. Questi motivi si compendiano nei seguenti punti: La compilazione e revisione delle liste elettorali, il completamento delle importanti operazioni demaniali; l'accertamento e la riscossione di molti crediti del Comune; il proseguimento e completamento di lavori al cimitero; il riordinamento dell'ufficio e dell'archivio comunale.

Per condurre a fine, o almeno avviare ad una buona soluzione tutti questi affari, per quanto solerte sia stata l'opera del R. Commissario, è insufficiente il termine solito e quindi mi onoro di proporre alla Maestà Vostra, coll'unito schema di decreto, la proroga a sei mesi dei poteri di quel funzionario.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1891, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo, e nominato R. commissario straordinario il signor Paolo Lusardi;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Melito di Porto Salvo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 10

delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia

fino al dì 12 di marzo 1892

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio : 1 bovino, morto, a Fossano.
Novara — Id.: 1 letale a Galliate.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: 62 bovini, in 4 stalle, a Robbio, 22 in 2 a Tromello.
Milano — Id.: 8 a Montanaso.
Cremona — Id.: 57 in 3 stalle a Ombriano, Ticengo e Castelleone.

Regione III. — Veneto.

Udine — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Pozzuolo.
Treviso — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Vidor, Cessalto, Casale sul Sile.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Febbre aftosa: 4 bovini a S. Lazzaro.
Parma — Id.: 11 a Noceto.
Tifo petecchiale dei suini: 21 letali, a Golese, S. Pancrazio, Parma, Noceto.
Reggio — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Guastalla.
Modena — Id.: 5 bovini morti a Modena, S. Felice, Mirandola.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Castelfranco.
Ravenna — Febbre aftosa: 12 bovini a Brisighella.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bagnacavallo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale ad Ascoli.
Perugia — Id.: 2 letali a Spello
Febbre aftosa: 2 bovini a Costacciaro.

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Roma.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Affezione morvofarcinosa: 1 ad Erchie (abbattuto).

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvofarcinosa: 1 a Palermo (abbattuto).

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Invio in licenza straordinaria di militari di 1ª categoria per ragioni di famiglia. — (Direzione generale leve e truppe).

1. Per ragioni analoghe a quelle che mi indussero a dare le disposizioni contenute nella Circolare 12 febbraio scorso anno n. 29, ho determinato che possano essere inviati in licenza straordinaria, alle condizioni stesse di cui ai §§ 692 e 699 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche taluni altri militari del Regio esercito che si trovano in certe condizioni speciali di famiglia e che, per quanto siano pochi, sono però meritevoli della massima considerazione, cioè:

a) Militari il cui diritto all'assegnazione o al passaggio alla 3ª categoria dipenda dalla morte di un membro della loro famiglia, e non possa essere comprovato, mediante regolare atto di stato civile, per essere la morte avvenuta in paese straniero, sia per epidemia, sia per naufragio o simili, purchè beninteso se ne abbia un principio di prova in un'attestazione di notorietà od in altri documenti attendibili e non contradetti.

b) Militari, secondogeniti di madre vedova o di orfani, il cui fratello primogenito non sia stato pienamente riconosciuto in una delle condizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 93 della legge sul reclutamento, ma che, per le infermità od imperfezioni da cui è affetto, risulta però in condizioni pressochè identiche a quelle ivi previste.

c) Militari che avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria od avrebbero diritto al passaggio alla categoria stessa, ove fosse accertato che due membri della loro famiglia si trovavano o si trovano in condizioni da essere considerati come non esistenti, mentre che tale circostanza è accertata solamente per uno di essi, e non raggiunge per l'altro tutti gli estremi voluti dalla legge.

d) Militari che non possono conseguire il passaggio alla 3ª categoria pel solo motivo che alcuno fra i membri della sua famiglia, invece di trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 93 della suddetta legge, si trova in una di quelle previste dall'articolo 94, delle quali condizioni non si può tener conto nell'applicazione dell'articolo 96.

Per gli assenti di cui al citato articolo 94, ove non esista sentenza definitiva, a termini del codice civile, basterà, per determinare l'invio in licenza del militare, la presentazione di una attestazione di notorietà che comprovi in modo non dubbio le circostanze di fatto.

e) Militari che avrebbero avuto diritto all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria, pel fatto che un membro della loro famiglia è inabile a lavoro proficuo, nel senso voluto dall'art. 93 della legge, ma che però non poterono e non possono ottenere tale beneficio perchè questi per trovarsi all'estero è impedito a presentarsi al Consiglio di leva per la prescritta visita, quante volte però l'allegata inabilità a lavoro proficuo sia comprovata con certificato vidimato dall'autorità consolare e con informazioni della stessa autorità.

f) Militari il cui diritto all'assegnazione alla 3ª categoria sarebbe dipeso dal considerare come non esistente un membro della loro famiglia detenuto in luogo di pena, ma che non poterono esperirlo perchè, dovendo questi rimanere in espiazione della pena meno di 12 anni, non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 93 n. 5 della legge, purchè però debba rimanere detenuto ancora per due anni dal giorno della domanda d'invio in licenza straordinaria.

g) Militari che avrebbero potuto avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria o potrebbero aver diritto al passaggio alla categoria stessa, per essere il patrigno o la matrigna loro nelle condizioni di cui all'art. 93 della legge, ma che non possono conseguirla per non essere applicabile a questi ultimi il detto articolo, secondo le spiegazioni contenute nel § 379 del regolamento, purchè, per l'altro, sia constatato dal Consiglio di leva che il patrigno o la matrigna si trovi effettivamente in una delle dette condizioni.

2. La procedura da seguirsi per la presentazione delle domande dei militari che aspirino alla licenza straordinaria per trovarsi in una delle circostanze suddette è quella stessa stabilita, per le domande dirette ad ottenere il passaggio alla 3ª categoria dei militari sotto le armi, dal § 804 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col R. decreto 21 giugno 1891, e la risoluzione delle domande stesse avrà luogo nel modo determinato dai §§ 813 bis, 816 e 816 bis del regolamento stesso, quali furono stabiliti dal R. decreto sopracitato, tenuto conto, per quanto riguarda l'accertamento delle circostanze di cui alle lettere *b)* *c)* e *g)* di quanto è stabilito, pei casi analoghi, dal § 705 della istruzione complementare.

3 In tale occasione si avverte che la disposizione del § 693 della istruzione complementare potrà essere applicata anche ai *fratelli uterini*, qualora la comune loro madre sia vivente e conservi tuttora lo stato di vedovanza, perchè in questo caso la vedova forma una famiglia sola con tutti i suoi figli, giusta il prescritto del § 378 del regolamento sul reclutamento.

In questi casi però non si potrà accordare l'invio in licenza se non in base al certificato di vedovanza della madre ed alla situazione di famiglia dei detti fratelli uterini, dalla quale dovrà risultare che concorrono gli estremi voluti dal § 378 del regolamento sul reclutamento.

Roma, 1° marzo 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA GRADUALE dei concorrenti al posto di aiuto agente delle imposte dirette e del catasto che sostennero con esito favorevole gli esami stabiliti con decreto ministeriale 16 maggio 1891.

N.B. La classificazione graduale fu stabilita in ragione dei punti riportati da ciascun concorrente; a parità di punti tra un volontario delle Agenzie ed un estraneo alla Amministrazione, fu data la preferenza al primo; a parità di punti tra estranei alla Amministrazione fu preferito quello che aveva presentati titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla lettera *b* dell'articolo 2° del succitato decreto; per ogni altro caso, a parità di punti fra due o più concorrenti, fu data la precedenza al maggiore di età.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	TITOLI	RESIDENZA	DATA della nomina a volontario	DATA della nascita	TOTALE dei punti riportati
1	Pittoni Enrico	Scuola Superiore Comm.	Venezia	—	24 settembre 1868	100
2	Balzani Pietro	Studente Università	Roma	—	1 novembre 1872	91 $^{7}/_{8}$
3	Troise Pasquale	Id.	Id.	—	18 settembre 1871	87 $^{4}/_{8}$
4	Nicoli Ugo	Volontario	Id.	20 giugno 1891	—	86 $^{2}/_{8}$
5	Piccoli Giuseppe	Licenza liceale	Verona	—	14 luglio 1873	85 $^{5}/_{8}$
6	D'Elia Felice	Id.	Campobasso	—	2 giugno 1865	85
7	Dussoni Torquato	Licenza tecnica	Sassari	—	8 maggio 1870	83 $^{1}/_{8}$
8	Sirolli Francesco	Volontario	Chieti	1 giugno 1891	—	82 $^{4}/_{8}$
9	Bertani Lodovico	Laurea giurisprudenza	Reggio Emilia	—	21 ottobre 1866	82 $^{4}/_{8}$
10	Larice Antonio	Licenza tecnica	Udine	—	8 luglio 1872	80 $^{5}/_{8}$
11	Gasbarri Aurelio	Id	Chieti	—	26 settembre 1866	80
12	Duni Alberto	Studente Università	Napoli	—	17 settembre 1869	80
13	Cavani Ezio	Licenza tecnica	Modena	—	18 novembre 1872	80
14	Petraroli Umberto	Id.	Reggio Calabria	—	8 aprile 1873	79 $^{2}/_{8}$
15	Quarta Francesco	Volontario	Napoli	19 giugno 1891	—	78
16	Tucci Oscar	Licenza tecnica	Id.	—	18 marzo 1870	78
17	De Antonj Carlo	Licenza liceale	Venezia	—	8 ottobre 1872	77 $^{4}/_{8}$
18	Caire Camillo	Laurea giurisprudenza	Alessandria	—	8 dicembre 1868	76 $^{2}/_{8}$
19	Missoni Luciano	Licenza tecnica	Venezia	—	23 luglio 1872	75 $^{6}/_{8}$
20	Buffatto Marcello	Volontario	Mantova	19 novem. 1890	—	75 $^{5}/_{8}$
21	Sgarbi Nullo	Licenza liceale	Milano	—	29 luglio 1869	75
22	Soli Virginio	Studente Università	Modena	—	27 agosto 1871	75
23	Flores Francesco	Laurea giurisprudenza	Sassari	—	1 gennaio 1867	74 $^{3}/_{8}$
24	Beretta Alberto	Volontario	Roma	15 giugno 1891	—	74 $^{2}/_{8}$
25	Negroni Guido	Licenza tecnica	Bergamo	—	17 luglio 1871	74 $^{2}/_{8}$
26	Morichetti Oreste	Licenza liceale	Roma	—	10 aprile 1866	73 $^{6}/_{8}$
27	Carlotti Umberto	Licenza tecnica	Id	—	23 giugno 1873	73
28	Acquaviva Melchiorre	Laurea in matematica	[illegible]	—	29 novembre 1867	72 $^{4}/_{8}$
29	Giuffrida Francesco	Licenza liceale	Catania	—	22 febbraio 1869	72
30	Rossi Giuseppe Umberto	Scuola Superiore Comm.	Venezia	—	7 settembre 1866	71 $^{7}/_{8}$
31	Zenobi Tito	Volontario	Roma	23 aprile 1888	—	71 $^{2}/_{8}$
32	Valsecchi dott. Luigi	Laurea giurisprudenza	S. Nazzaro (Pavia)	—	19 luglio 1863	71 $^{2}/_{8}$
33	Grima Francesco	Id.	Messina	—	3 novembre 1867	71 $^{2}/_{8}$
34	Aloisini Tito	Licenza tecnica	Firenze	—	27 luglio 1873	71 $^{2}/_{8}$
35	Bellini Raffaele	Volontario	Id.	29 aprile 1890	—	71
36	Rigi Roberto	Id.	Rocca S. Casciano	20 agosto 1890	—	71
37	Properzi Agostino	Notaio Procuratore leg.le	Ascoli Piceno	—	22 novembre 1861	71
38	Zorzato Attilio	Laurea giurisprudenza Vice Pretore	Padova	—	16 giugno 1867	70 $^{6}/_{8}$
39	Comi Fedele	Licenza tecnica	Torino	—	8 febbraio 1873	70 $^{6}/_{8}$
40	Fasella Vittorio	Licenza liceale	Genova	—	4 ottobre 1866	70 $^{5}/_{8}$
41	Tommasi Augusto Gius.	Licenza tecnica	Udine	—	19 gennaio 1872	70 $^{4}/_{8}$
42	Rabito Antonino	Licenza liceale	Palermo	—	11 gennaio 1870	70 $^{3}/_{8}$
43	Lanza Vincenzo	Volontario	Girgenti	10 ottobre 1889	—	70 $^{2}/_{8}$
44	Urbani Tarquinio	Laurea giurisprudenza	Macerata	—	11 febbraio 1863	70 $^{2}/_{8}$
45	Coghe Enrico	Volontario	Sorgono (Cagliari)	11 dicem. 1889	—	70
46	Nicchi Pietro	Licenza liceale	Palermo	—	30 ottobre 1861	70
47	Pozza Giovanni	Licenza tecnica	Padova	—	21 dicembre 1871	70
48	Dalle Vagre Sante	Id.	Vicenza	—	22 gennaio 1871	69 $^{5}/_{8}$
49	Pompei Edoardo	Licenza liceale	Roma	—	6 febbraio 1865	69 $^{2}/_{8}$
50	De Micheli Francesco	Laurea giurisprudenza	Novi Ligure (Aless.)	—	6 maggio 1867	68 $^{6}/_{8}$
51	Pomodoro Vitangelo	Scuola Superiore Comm.	Molfetta (Bari)	—	7 marzo 1865	68 $^{6}/_{8}$
52	Ciriaci Mario	Studente Università	Roma	—	8 agosto 1865	68 $^{6}/_{8}$
53	Di Talco Giovanni	Licenza tecnica	Siracusa	—	17 settembre 1873	68 $^{6}/_{8}$
54	Salvoni dott. Rocco Lor.°	Laurea giurisprudenza	Brescia	—	16 agosto 1866	68 $^{2}/_{8}$
55	Puglia Salvatore	Licenza liceale	Palermo	—	12 aprile 1866	68 $^{2}/_{8}$
56	Gentile Aristide	Licenza tecnica	Roma	—	20 gennaio 1865	68 $^{1}/_{8}$
57	Falcone Giuseppe	Volontario	Cuneo	5 maggio 1891	—	68
58	Scardaccione Francesco	Licenza liceale	Napoli	—	28 dicembre 1870	68
59	Pizzitola Giuseppe	Licenza tecnica	Trapani	—	9 marzo 1872	68

Num. d' ordine	COGNOME E NOME	TITOLI	RESIDENZA	DATA della nomina a volontario	DATA della nascita	TOTALE dei punti riportati
60	Cavallucci Gino	Volontario	Firenze	20 maggio 1891	—	67 4/8
61	Benvenuto Michele	Id.	Foggia	21 ottobre 1890	—	67 4/8
62	Caruccio Domenico	Laurea giurisprudenza	Salerno	—	16 marzo 1861	67 4/8
63	Pierattini Ugo	Licenza tecnica	Orbetello	—	25 marzo 1867	67 4/8
64	Capogrossi Domenico	Licenza liceale	Napoli	—	26 agosto 1870	67 4/8
65	Gleyeses Errico	Id.	Id.	—	22 novembre 1870	67
66	Flesca Francesco	Id.	Reggio Calabria	—	5 agosto 1867	66 7/8
67	Morresi Umberto	Studente Università	Macerata	—	2 novembre 1870	66 6/8
68	Catanea Basilio	Volontario	Mileto	4 novem. 1890	—	66 5/8
69	Carnevale Tommaso	Id.	Alessandria	2 marzo 1891	—	66 2/8
70	Russo Giacinto	Scuola Superiore Comm.	Bari	—	7 novembre 1868	66 2/8
71	Mattucci Mario	Licenza tecnica	Livorno	—	19 agosto 1867	66 2/8
72	Milli Achille	Id.	Colorno (Parma)	—	10 dicembre 1870	66 2/8
73	Caggiano Giulio	Studente Università	Napoli	—	1 luglio 1871	66 2/8
74	Bernardi Alfredo	Licenza liceale	Ancona	—	5 febbraio 1872	66 2/8
75	Serpi Alfonso	Id.	Cagliari	—	7 giugno 1872	66 2/8
76	Daniele Oreste	Scuola Militare Modena	Roma	—	9 luglio 1872	66 2/8
77	Testa Carlo	Volontario	Macerata	22 ottobre 1890	—	66 1/8
78	Massello Gio. Battista	Id.	Pinerolo	5 marzo 1891	—	65 6/8
79	Lapidari Giuseppe	Licenza liceale	Torino	—	25 marzo 1869	65 6/8
80	Petrosillo Michele	Id.	Foggia	—	15 novembre 1868	65 5/8
81	Caselli Ernesto	Licenza tecnica	Torino	—	18 maggio 1867	65 4/8
82	Solarino Carmelo	Id.	Modica (Siracusa)	—	24 agosto 1868	65 4/8
83	Garbi Ciro	Id.	Roma	—	31 maggio 1868	65 3/8
84	Bombelli Filippo	Id.	Id.	—	17 dicembre 1868	65 2/8
85	Biasotti Luigi	Volontario	Reggio Emilia	23 dicem. 1890	—	65 1/8
86	Borgia Vermiglioli Pietro	Id.	Aversa (Caserta)	5 giugno 1891	—	65 1/8
87	Colombi Giuseppe	Laurea giurisprudenza	Parma	—	30 aprile 1865	65 1/8
88	Giannini Agostino Celes.	Id.	Genova	—	25 settembre 1865	65 1/8
89	Pace Umberto	Volontario	Verona	7 genn. 1890	—	65
90	Lobina Ernesto	Id.	Maglie (Bari)	1 febbr. 1890	—	65
91	Bellei Pasquale	Licenza tecnica	Modena	—	3 novembre 1866	65
92	Linari Riccardo	Id.	Roma	—	17 dicembre 1868	65
93	Trombetta Guglielmo	Studente Università	Napoli	—	2 giugno 1869	65
94	Perillo Giuseppe	Licenza liceale	Id.	—	27 giugno 1869	65
95	Dall'Oglio Giovanni	Id.	Padova	—	30 dicembre 1871	65
96	Dresda Angelo	Id.	Cremona	—	4 febbraio 1872	65
97	Borserini Antonio Ulisse	Id.	Luino	—	24 agosto 1861	64 6/8
98	Telloni Achille	Volontario	Mantova	20 magg. 1890	—	64 5/8
99	Romano Saverio	Scuola Superiore Comm.	Bari	—	22 gennaio 1867	64 4/8
100	Tempesta Giuseppe	Volontario	Terlizzi (Bari)	11 febbr. 1890	—	64 2/8
101	Zucca Cicù Giuseppe	Licenza liceale	Oristano (Cagliari)	—	2 agosto 1862	64 2/8
102	Maestrini Pietro	Volontario	Cagli (Pesaro)	14 marzo 1891	—	64 1/8
103	Gamba Ildebrando	Id.	Ferrara	10 novem. 1890	—	64
104	Fabroni Gregorio	Id.	Arezzo	25 novem. 1890	—	64
105	Carabba dott. Nicola	Id.	Lanciano (Chieti)	15 giugno 1891	—	64
106	Turchi Leopoldo	Laurea giurisprudenza	Cesena	—	17 giugno 1869	64
107	Fava Francesco	Licenza liceale	Lecce	—	5 aprile 1870	64
108	Caputo Francesco Saverio	Volontario	Barletta (Bari)	31 ottobre 1890	—	63 6/8
109	Calamai dott. Giuseppe	Laurea giurisprudenza	Roma	—	28 aprile 1864	63 4/8
110	Campari Francesco	Studente Università	Pavia	—	20 dicembre 1865	63 1/8
111	Tarallo Gio. Battista	Licenza tecnica	Napoli	—	22 marzo 1866	63 1/8
112	Tabanelli Augusto	Id.	Lugo (Ravenna)	—	27 agosto 1869	63 1/8
113	Cava Giuseppe Stefano	Licenza liceale	Alessandria	—	15 dicembre 1870	63 1/8
114	De Giuli Federico	Volontario	Roma	30 dicem. 1886	—	63
115	Carabba avv. Franc. Sav.	Laurea giurisprudenza	Lanciano (Chieti)	—	—	63
116	Valente Achille	Studente Università	Torino	—	23 dicembre 1870	62 5/8
117	Concari Giuseppe	Id.	Piacenza	—	24 gennaio 1865	62 4/8
118	Gerevini Adolfo	Licenza tecnica	Cremona	—	27 ottobre 1869	62 4/8
119	D'Agostino Giovanni	Volontario	Catanzaro	10 ottobre 1890	—	62 2/8
120	Canudo Vincenzo	Id.	Palermo	15 aprile 1891	—	62 2/8
121	Cerutti Antonio	Id.	Mirano (Venezia)	18 settem 1889	—	62
122	Maini Michele	Laurea giurisprudenza	Parma	—	7 novembre 1866	62
123	Alimenti Alfredo	Licenza tecnica	Teramo	—	22 dicembre 1869	62
124	Trezzi Luigi	Id.	Cremona	—	14 agosto 1872	62
125	Algise Pietro	Id.	Treviso	—	5 luglio 1873	62
126	Bocelli Anselmo	Licenza liceale	Lajatico (Pisa)	—	26 aprile 1870	61 7/8
127	Martorelli Aminto	Licenza tecnica	Roma	—	31 marzo 1866	61 5/8
128	Catucci Raffaele	Licenza liceale	Id.	—	24 dicembre 1868	61 4/8
129	Trombetta Leopoldo	Procuratore legale	Napoli	—	2 giugno 1869	61 2/8
130	Sottolana Gioacchino	Laurea giurisprudenza	Id.	—	21 agosto 1869	61 2/8
131	Boglietti Felice	Licenza liceale	Vigevano (Pavia)	—	20 maggio 1867	61 2/8

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	TITOLI	RESIDENZA	DATA della nomina a volontario	DATA della nascita	TOTALE dei punti riportati
132	Troili Emilio	Licenza tecnica	Nocera (Perugia)	—	13 agosto 1867	61 2/8
133	Garino Cesare	Licenza liceale	Genova	—	22 agosto 1871	61 2/8
134	Borrino Augusto	Licenza tecnica	Novara	—	13 ottobre 1870	61
135	Barbarisi Giuseppe	Volontario	Lucera (Foggia)	21 aprile 1890	—	60
136	Pascarelli Giacomo	Laurea giurisprudenza	Roma	—	25 giugno 1866	60
137	Lombardi Domenico	Licenza tecnica	Forlì	—	2 settembre 1862	60
138	Sorrentino Antonio	Licenza liceale	Napoli	—	5 aprile 1867	60
139	Porrati Camillo	Studente Università	Alessandria	—	19 luglio 1870	60
140	Francese Leandro	Licenza liceale	Orbassano (Torino)	—	10 settembre 1872	60

Roma, lì 26 febbraio 1892.

Il Presidente della Commissione Centrale
F. Pani.

Visto, si approva
Per il Ministro: **Salandra.**

MINISTERO DEL TESORO

Notifica:

Con lettera assicurata, impostata a Torino il 7 andante, un anonimo ha fatto pervenire a S. E. il Ministro del tesoro la somma di lire 6000 in sei biglietti della Banca Nazionale del Regno di lire 1000 ciascuno, a titolo di restituzione dovuta allo Stato.

Detta somma fu versata nella Tesoreria centrale del Regno, come alla quietanza n. 7357 dell'11 mese stesso, con imputazione ai proventi eventuali del tesoro, capitolo 72, art. 1, bilancio entrate dell'esercizio finanziario in corso.

Dalla Direzione generale del tesoro,
Roma, 11 marzo 1892.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 10 corrente in Croce Mosso, provincia di Torino, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 11 marzo 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 815477 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 10, al nome di Puntillo Caterina di Fortunato, moglie di *Biancia* Stanislao, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Puntillo Caterina di Fortunato, moglie di *Brangi* Stanislao, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 11 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 901859 e n. 945263 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 300 e 115, al nome di Richter *Tito* di Cesare, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Richter *Luigi* di Cesare, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'11 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 825226 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 100, al nome di Bolloli *Letizia Virginia* di Vincenzo, nubile, domiciliata in Castellazzo Bormida (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bolloli *Virginia-Letizia* . . . . . ecc. . . . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 11 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 442142 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 46842 della soppressa Direzione di Torino, per lire 20, al nome di Costanza Catterina nubile, fu Giovanni Battista, domiciliata in Frabosa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costanzo Caterina, nubile.... ecc.... vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove ne sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 11 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 843064 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 5, al nome di Lucci Giosafatte fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Andreana Scamardella, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lucci Giosafatte fu Antimo... ecc... vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque non possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 11 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 623154 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 105, al nome di Costa Liborio, Salvatore e *Giovanni* fu Nicolò, minori sotto l'amministrazione della madre Giarrizzo Giuseppa, vedova Costa, domiciliati in Niscemi (Caltanissetta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costa Liborio, Salvatore e *Bartolo o Bartolomeo*, chiamato anche Giovanni fu Nicolò, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale del servizio militare

DIVISIONE 4ª — SEZIONE 2ª

Notificazione di concorso per un posto di assistente di chimica nella R. Accademia navale in Livorno.

È aperto un concorso per titoli al posto di assistente di chimica nella R. Accademia navale in Livorno, col grado di professore aggiunto di scienze di 2ª classe e con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli aspiranti a detto concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 1° marzo 1892, al Comando della R Accademia navale regolare domanda in carta da bollo da lire 0,50, corredata dai seguenti documenti:

1° Copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

2° Certificato dell'ufficiale di stato civile del luogo di nascita da cui consti che il candidato è cittadino del Regno;

3° Certificato penale con data non anteriore al 1° febbraio 1892

4° Attestato di sana costituzione fisica;

5° Diploma originale di laurea in chimica, o chimica e farmacia, o in scienze fisico chimiche;

6° Attestato dei risultati ottenuti negli esami speciali universitari;

7° Tutti i titoli che il concorrente possiede comprovanti la propria idoneità ed abilità.

Le domande ed i documenti che fossero inviati al Comando della R. Accademia navale dopo il 1° maggio 1892, non saranno presi in considerazione e verranno respinti ai mittenti.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Livorno e prendervi dimora stabile, appena ricevuta la nomina ad assistente. Esso dovrà prestare l'opera sua nel gabinetto di chimica, semprechè il professore titolare lo crederà opportuno, e sarà sotto la sua immediata dipendenza.

La nomina non sarà definitiva che dopo il primo anno di esperimento.

Roma, 8 marzo 1892.

Il Sottosegretario di Stato
R. CORSI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *della Commissione incaricata di esaminare i titoli presentati dal prof. G. B. Siragusa per la sua promozione a professore ordinario di Storia moderna nella R. Università di Messina.*

Il dottore G. B. Siragusa, nominato con decreto 27 novembre 1887 professore straordinario di Storia moderna nell'Università di Messina, in seguito a concorso, presenta ora per la sua promozione ad ordinario due serie di titoli, didattici cioè e scientifici.

La Commissione nominata per esaminare i titoli stessi, si è adunata nei giorni 16 e 17 del volgente mese, ed ha compiuto il suo lavoro, come risulta dai verbali delle relative sedute.

Fra i titoli didattici del Siragusa è specialmente rimarchevole l'attestato favorevolissimo rilasciatogli dalla facoltà di Messina, e per essa dal preside prof. G. Fraccaroli. In questo attestato, che porta la data del 19 giugno 1890, si encomia il suo *valore didattico* e si parla dell'insegnamento da lui impartito *con plauso dei colleghi e con profitto degli alunni*. Dagli altri titoli emerge specialmente questo, che il Ministero si giovò più volte dell'opera sua, sia incaricandolo dell'insegnamento della Storia antica pure nell'Università di Messina, sia affidandogli delicate missioni.

Venendo ora ai titoli scientifici, il Siragusa presentò adesso sol-

tanto le pubblicazioni che egli fece posteriormente alla sua nomina a professore straordinario. Esse non sono molto numerose, consistendo in quattro opuscoli ed in un volumetto. Tutti questi lavori si riferiscono alla Storia medioevale, anzi quasi esclusivamente a quella di Napoli e della Sicilia nella prima metà del secolo XIV.

Esce dal campo del secolo XIV il discorso: *La cultura in Sicilia nell'epoca araba e normanna*, che è una semplice rassegna espositiva di quanto si riferisce alla cultura di detta isola in quel tempo, rassegna fatta bensì con diligenza, ma senza originalità di studi.

Più importante è il lavoretto: *La brevis historia liberationis Messanae* ecc., in cui si pubblica una redazione finora ignota in una storia messinese, che poscia prese altra forma, per mano di uno scrittore del XVI secolo, il quale ci diede quell'aneddoto, che il Muratori pubblicò nel VI tomo degli *Scriptores*.

Gli altri scritti del Siragusa riguardano il secolo XIV e più precisamente l'epoca di Roberto d'Angiò. Il Siragusa siccome espone egli stesso, attende da parecchi anni a raccogliere materiali, da fonti edite e inedite, per illustrare la vita e le azioni di re Roberto d'Angiò; e dagli scritti che egli ora presenta, si vede infatti che egli fece accurate ricerche in parecchi archivi e biblioteche.

Si riferisce alle relazioni tra Roberto e il Petrarca l'articoletto intitolato: *L'epistola « Immemor haud vestri » e l'epitaffio per Roberto d'Angiò del Petrarca* ecc. Ricca di nuovi documenti è la piccola monografia: *Le imprese angioine in Sicilia negli anni 1338-41.*

Ma sopra tutto notevole è il volumetto: *L'ingegno, il sapere e gli intendimenti di Roberto d'Angiò;* in esso il Siragusa si propone di delineare il profilo letterario di re Roberto, al quale attribuisce una grande azione sullo sviluppo degli studi nel Napoletano. Non si può dire che questo del Siragusa sia uno studio completo dell'argomento trattato, nel senso che egli abbia usufruito di tutte le fonti di cui avrebbe potuto disporre e che abbia ponderatamente studiato tutti i fatti di cui discorre. Specialmente in alcune parti, vi si tradisce la fretta, che sospingeva l'autore, desideroso di presentare questo lavoro in tempo perchè esso potesse venire sottoposto alla Commissione incaricata di esaminare i suoi titoli alla desiderata promozione. Tuttavia nessuno può negare che questa monografia nel suo insieme non abbia molti pregi, sia di sostanza, che di esposizione. Essa contiene parecchie cose nuove. Così p. e. quantunque si avesse notizia della esistenza del *Trattato* di re Roberto sulla povertà di Cristo e degli apostoli, tuttavia questo curioso documento, che ora il Siragusa dà alle stampe, era rimasto finora inedito.

Questo lavoro intorno a Roberto fa fede della buona attitudine del Siragusa alle ricerche storiche, e dimostra in lui un vero progresso di pensiero e di forma, in confronto del suo studio sopra Guglielmo I, che fu il suo titolo precipuo per la nomina a professore straordinario.

La Commissione non trascurò anche di considerare che il Siragusa, oltre al servizio prestato anteriormente come incaricato, insegna ormai da quattro anni in qualità di professore straordinario.

Tenuto conto di tutte le cose suesposte, la Commissione a voti segreti ha unanimamente dichiarato che il professor Siragusa è meritevole della promozione ad ordinario. Indi, passata la Commissione alla determinazione dei punti, con la stessa unanimità di voti gli ha assegnato punti 39 (trentanove).

La Commissione:
Giuseppe De Leva.
G. De Blasiis.
L. T. Belgrano.
C. Cipolla.

BOLLETTINO METEORICO

DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 marzo 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	4 5	— 7 0
Domodossola	sereno	—	7 5	— 4 2
Milano	sereno	—	6 6	— 2 3
Verona	sereno	—	6 0	— 2 4
Venezia	1/2 coperto	calmo	4 2	— 0 9
Torino	sereno	—	5 8	— 0 8
Alessandria	sereno	—	7 8	— 2 1
Parma	sereno	—	6 6	— 1 6
Modena	sereno	—	7 9	— 0 2
Genova	sereno	calmo	9 0	2 4
Forlì	3/4 coperto	—	6 6	1 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	7 1	1 3
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	11 8	1 5
Firenze	coperto	—	5 0	— 2 0
Urbino	nevica	—	2 4	— 2 0
Ancona	nevica	calmo	6 7	2 0
Livorno	coperto	legg. mosso	10 0	0 0
Perugia	nevica	—	4 8	— 5 0
Camerino	nevica	—	2 9	— 2 8
Chieti	coperto	—	8 4	— 4 4
Aquila	—	—	—	—
Roma	cop. piov.	—	12 3	2 7
Agnone	3/4 coperto	—	5 1	— 1 6
Foggia	1/2 coperto	—	10 9	5 0
Bari	1/4 coperto	calmo	14 0	4 8
Napoli	coperto	mosso	11 0	7 0
Potenza	3/4 coperto	—	5 4	0 9
Lecce	coperto	—	14 1	6 3
Cosenza	3/4 coperto	—	13 2	4 8
Cagliari	coperto	legg. mosso	15 0	7 5
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	14 2	10 4
Palermo	coperto	molto agitato	17 5	8 9
Catania	sereno	calmo	15 4	8 1
Caltanissetta	coperto	—	11 5	5 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	16 6	9 1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 marzo 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 751,2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 85
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 9°,0. Minimo = 2°,3.
Pioggia in 24 ore: mm. 15.6.

Li 12 marzo 1892.

In Europa depressione intorno alla Danimarca, pressione molto elevata al Nord e Centro della Russia, irregolare sulla Francia e sull'Italia. Amburgo 739, Zurigo 753, Arcangelo 779.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente salito al Nord, qualche nevicata sull'Appennino e in Toscana, qualche pioggia, venti forti intorno al ponente, temperatura generalmente diminuita, mare agitato lungo la costa tirrenica, a Palermo e al Sud della Sardegna.

Stamane: cielo sereno al Nord, nevoso nelle Marche, nuvoloso al-

trove; calma al Nord, venti deboli a freschi specialmente del 3° quadrante altrove; barometro 751 nell'alto Tirreno, 752 al Nord, a 758 all'estremo Sud.

Mare agitato costa Sarda, a Palermo e Napoli.

Probabilità: venti freschi del 3° quadrante al Sud, intorno al ponente altrove; cielo nuvoloso o piovoso, ancora qualche nevicata sull'Italia superiore; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 marzo 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	3 6	— 5 1
Domodossola	nevica	—	7 0	— 2 0
Milano	nevica	—	6 1	— 0 8
Verona	nevica	—	8 0	1 4
Venezia	nevica	calmo	5 3	— 1 2
Torino	nevica	—	4 8	— 0 8
Alessandria	nevica	—	6 1	— 1 6
Parma	nevica	—	6 2	— 1 0
Modena	nevica	—	7 5	0 2
Genova	nevica	calmo	8 8	1 1
Forlì	nevica	—	6 4	1 5
Pesaro	coperto	calmo	7 1	— 0 7
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	9 8	1 3
Firenze	piovoso	—	8 2	0 9
Urbino	nevica	—	2 7	— 1 2
Ancona	nevica	calmo	7 0	0 8
Livorno	piovoso	mosso	8 5	0 5
Perugia	coperto	—	3 3	— 1 7
Camerino	coperto	—	2 1	— 2 5
Chieti	coperto	—	7 4	—
Aquila	—	—	—	—
Roma	piovigginoso	—	9 0	2 6
Agnone	piovoso	—	5 5	0 5
Foggia	nebbioso	—	13 9	2 0
Bari	1/2 coperto	calmo	14 9	5 4
Napoli	coperto	mosso	11 0	6 9
Potenza	3/4 coperto	—	8 7	3 6
Lecce	1/4 coperto	—	15 3	7 5
Cosenza	1/2 coperto	—	15 0	4 0
Cagliari	coperto	agitato	15 5	9 5
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	17 0	12 2
Palermo	1/4 coperto	mosso	17 5	10 7
Catania	sereno	calmo	17 9	9 9
Caltanissetta	1/2 coperto	—	11 8	7 5
Siracusa	1/4 coperto	calmo	18 6	10 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 13 marzo 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 751.7

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 95

Vento a mezzodì . . . . . . Sud fortissimo.

Cielo a mezzodì . . . . piovoso.

Termometro centigrado { Massimo = 13°,0. Minimo = 2°,6.

Pioggia in 24 ore: mm. 12.6.

Li 13 marzo 1892.

In Europa depressione sul Golfo di Guascogna, estendentesi alla Francia ed al Mediterraneo occidentale, pressione molto elevata al Nordest. Biarritz 743, Zurigo 750, Arcangelo 782.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso in Sardegna, alquanto salito altrove, nevicate al Nord e nelle Marche, piogge altrove, venti qua e là forti meridionali al Centro e Sud, temperatura generalmente aumentata.

Stamane: ancora cielo nevoso al Nord e nelle Marche, coperto o piovoso al Centro e in Sardegna; venti forti meridionali nel Tirreno, freschi di levante al Nord; barometro a 748 mill. nell'alto Tirreno, a 756 nella valle padana, a 759 lungo la costa ionica.

Mare mosso o agitato.

Probabilità: venti forti meridionali sull'Italia inferiore intorno al levante e Nord; piogge altrove; mare agitato o molto agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 12 marzo 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

CAVALLOTTI con profondo rammarico ha saputo di alcune parole dette, nella seduta del 10, dal suo collega ed amico personale Imbriani, con le quali deplorava la *compiacente condiscendenza* usata da lui verso il presidente del Consiglio, relativamente ai documenti d'Africa.

Egli non ha mai avuto compiacenti condiscendenze, e protesta contro queste parole, inquantochè la parola *compiacente* acquista più accentuato valore, tenuto conto della parte in cui l'oratore ha sempre seduto e continuerà a rimanere.

Dichiara poi di aver potuto liberamente e senza prefinizione di termini esaminare a suo bell'agio i documenti d'Africa, depositati in segreteria, che molti motivi consigliarono di non rendere di pubblica ragione: e crede che anche oggi, nonostante che i termini siano trascorsi, l'onorevole Imbriani potrebbe fare altrettanto.

Riconobbe altresì che questo sistema di esame è stato sempre seguito per molte questioni, accennando specialmente a quelle elettorali; e non vede perchè non potesse farsi lo stesso per quei voluminosi documenti.

Conclude dicendo che la difesa delle cause giuste non è monopolio di nessuno nel Parlamento.

IMBRIANI non crede giuste le osservazioni del deputato Cavallotti; perchè egli dichiarò esplicitamente che aspettava la parola di lui sulle cose d'Africa, poichè riconosceva appunto come egli avesse studiato profondamente la questione.

Non ha mai preteso il monopolio di nessun controllo; anzi vorrebbe che tutti i deputati facessero come l'onorevole Cavallotti. (Mormorio e commenti).

La qualificazione avuta di *amico personale* sembra che indichi di vergenza dall'altra di amico politico.

Quanto alle parole *compiacente condiscendenza*, egli vi attribuisce semplicemente il significato letterale e non più. Quanto ai documenti d'Africa, avrebbe voluto che fossero stampati e pubblicati perchè il paese tutto ne avesse potuto prendere cognizione.

PRESIDENTE nota che la parola *compiacente* non è nel resoconto ufficiale.

CAVALLOTTI riferisce le parole *amico personale* alle gradite relazioni avute per tanto tempo.

Circa ai suoi sentimenti, egli non ha cambiato mai nè idee, nè posto. (Si ride).

IMBRIANI osserva che il suo posto è quello da cui parlò ultimamente al n. 1. Parla dal luogo ove è per convenienza oratoria.

(Il processo verbale è approvato).

Votazione a scrutinio segreto per la nomina di un vice presidente della Camera.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Alli-Maccarani — Amadei — Amato-Pojero — Ambrosoli — Angeloni — Antonelli — Anzani — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese — Auriti.

Badini — Balenzano — Baroni — Barzilai — Basetti — Basini — Bastogi — Beltrami — Bertollini — Bertollo — Bettolo — Bianchi — Billia-Paolo — Bocchialini — Bonacossa — Bonardi — Borgatta — Borrelli — Borromeo — Borsarelli — Branca — Brin — Brunialti — Brunicardi — Bufardaci — Buttini.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calpini — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Caplongo — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carderelli — Carenzi — Carnazza-Amari — Casati — Casilli — Castelli — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Centi — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Cittadella — Clementini — Cocco-Ortu — Coffari — Colocci — Colombo — Comin — Compans — Conti — Coppino — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Crispi — Cucchi Luigi — Curati — Curcio — Curioni.

D'Adda — D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Arco — Dari — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Giorgio — Del Balzo — De Lieto — Della Valle — Delvecchio De Pazzi — De Puppi — De Renzi — De Riseis Giuseppe — De Risels Luigi — De Salvio — De Seta — De Zerbi — Di Balme — Di Belgioioso — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Marzo — Dini Luigi — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ellena — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Fagiuoli — Falconi — Faldella — Farina Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris-Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Fornari — Fortis — Franceschini — Franzi — Frascara — Fratti — Frola — Fulci.

Galimberti — Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garelli — Garibaldi — Genala — Gentili — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Gorio — Grimaldi — Guglielmi — Guglielmini.

Imbriani Poerio — Indelli.

Jannuzzi.

Lacava — Lagasi — Lanzara — Leali — Levi — Lo Re — Lovito Luchini — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Maffi — Maffi — Maluta — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Massabò — Materi — Maurigi — Maury — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Mei — Menotti — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Mirabelli — Modestino — Molmenti — Montagna — Monti — Monticelli — Morelli — Muratori — Mussi.

Narducci — Nasi Carlo — Niccolini — Nicoletti — Nicotera.

Oddone — Omodei.

Pace — Pais-Serra — Paita — Palberti — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Paolucci — Papadopoli — Parona — Pascolato — Pasquali — Passerini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pignatelli-Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Poggi Poli — Polvere — Pompilj — Ponsiglioni — Ponti — Prinetti — Puccini — Pugliese — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Raggio — Rampoldi — Rava — Ricci — Ridolfi — Rinaldi Antonio — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Sagarriga-Visconti — Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Sani Giacomo — Santini — Sanvitale — Saporito — Sardi — Sella — Semmola — Senise — Serra — Severi — Silvestri — Simonelli — Sineo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Spirito — Squitti — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tabacchi — Tacconi — Tajani — Tasca-Lanza — Tassi — Tegas Testa — Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torelli — Torraca — Torrigiani — Treves — Tripepi — Turbiglio.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Veroni — Vienna — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro De-Lieto Roberto.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Amore — Andolfato.

Bertolotti — Bobbio.

Cocozza — Cuccia.

D'Ayala-Valva — De Dominicis — Di Blasio Scipione.

Fani — Favale — Ferri — Filì Astolfone — Fortunato — Franchetti.

Ginori.

Luzzatti Ippolito.

Martelli — Maurogordato.

Sacci.

Toaldi — Tommasi-Crudeli.

Sono ammalati:

Berti Ludovico — Billi Pasquale.

Capilupi — Carmine — Cerruti — Corradini.

De Simone — Di San Donato.

Ferrari-Corbelli.

Grassi Paolo — Grippo.

Lorenzini — Lugli.

Moconni.

Nasi Nunzio.

Panattoni — Petronio Francesco.

Romano — Rosano — Ruggieri.

Sciacca della Scala — Scismit-Doda — Solimbergo — Sorrentino.

Tenani — Trompeo.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato d'Alife « circa le disposizioni che intende adottare per il compimento del tronco stradale da Lungro al Gronde della strada Lungro-Belvedere ordinato dalla legge del 1869. »

Dice che dopo essersi fatti due progetti diversi, un terzo progetto sta in esame presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che darà presto la sua decisione.

D'ALIFE ringrazia.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Severi « per sapere se, coerentemente alla riserva fatta nella seduta del 2 marzo 1891, intende ripresentare un disegno di legge per regolare le pensioni del personale degli Istituti d'istruzione diventati governativi da provinciali e comunali. »

Presenterà quanto prima questo disegno di legge.

SEVERI ringrazia, pregando il ministro di tener conto anche degli insegnanti nei convitti nazionali.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, vedrà se potrà tener conto della raccomandazione.

Seguito della discussione del bilancio di assestamento.

PRINETTI dichiara che, scevro da ogni preoccupazione personale o politica, intende esaminare il bilancio in modo esclusivamente ob-

biettivo; ma dopo la minuta analisi del bilancio fatta ieri dall'onorevole Sonnino, si limiterà a brevi considerazioni.

Auzitutto ritiene che il bilancio sia inspirato a soverchio ottimismo; ciò che, a suo avviso, nuoce al credito del paese, che si avvantaggia della sincerità, per quanto dolorosa.

Esamina infatti alcuni capitoli dell'entrata e della spesa, per concludere che il disavanzo del presente bilancio oscillerà tra i trenta ed i quaranta milioni.

E ricorda che, pur troppo, anche prima delle elezioni generali, le sue previsioni, sebbene contrastate dall'onorevole Luzzatti, non ancora ministro, si realizzarono completamente.

Ora non crede che a simile disavanzo si possa conservare l'illusione di poter far fronte con nuove economie. Non crede che si possa d'un tratto abbandonare la via nella quale lo Stato si è messo, di costruire ferrovie, porti e canali. Non crede che la questione di Roma possa considerarsi risolta coi provvedimenti presentati dal Governo.

Ma non conviene nemmeno con l'onorevole Sonnino, che si possa fronteggiare la situazione con nuove imposte. Dov'è, dice l'oratore, in Italia la materia imponibile? Non abbiamo noi aliquote d'imposte superiori a quelle d'ogni altro paese? Non sono specialmente opprimenti le tasse sui consumi? (Bene! Bravo! a destra). Non ci ammaestrano abbastanza i risultati degl'inasprimenti di tasse già approvati?

Crede perciò, ricordando l'opera di Roberto Peel, che la ristorazione della finanza pubblica debba essere la conseguenza necessaria del risorgere dell'economia nazionale, e che il Governo debba cercare l'una cosa e l'altra in una serie di provvedimenti tendenti a una profonda riforma economica e tributaria.

Non si può comprendere, nè ce n'è esempio nella storia, uno Stato che abbia conservato il pareggio del suo bilancio pubblico, dinanzi al rovinio della fortuna privata. Il Governo aveva molto promesso in questo senso, ma alle promesse i fatti non corrisposero. Intanto l'Italia si trova ad avere un cattivo sistema bancario; rotti i rapporti di commercio con la Francia; gravemente compromessi quelli con la Svizzera; due pessimi trattati sul collo; e nessuna speranza di avere nuovi sfoghi ai commerci suoi.

Non è quindi da far meraviglia se ci troviamo nelle condizioni che tutti deplorano, e alle quali confida che il Governo, se non provvide in passato, saprà provvedere in avvenire. Accenna alla necessità di una buona legge sulla circolazione; all'operazione pei buoni settennali di cui mette in dubbio il successo; alla convenienza di riforme organiche nell'amministrazione pubblica, e del decentramento; alla necessità di stabilire la responsabilità degli ufficiali pubblici abolendo gli inutili Corpi consulenti.

Conclude dichiarando che alla crisi che l'Italia attraversa, bisogna riparare non coi mezzucci finora escogitati dal Governo, ma con una politica coraggiosa, di audaci e feconde iniziative. Chiede perciò di sapere se il Governo voglia seguire la via delle nuove imposte additatagli dall'onorevole Sonnino, o quella delle riforme liberali annunziate nel suo primitivo programma: poichè, nel primo caso, non saprebbe seguirlo. (Vivissime approvazioni, applausi — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore);

CHIARADIA presenta la relazione sulle modificazioni alla legge per le espropriazioni di pubblica utilità.

SONNINO per fatto personale, nega di aver chiesto al Governo 50 milioni di nuove tasse come condizione del proprio appoggio. E riportandosi alle dichiarazioni di ieri, dice che espresse questo solo concetto: di imporre, oltre le economie, le imposte necessarie al pareggio del bilancio, e che indicò in una cifra di molto inferiore a quella dall'onorevole Prinetti citata.

ARBIB crede esagerata la nera dipintura fatta dall'onorevole Prinetti della nostra situazione economica e finanziaria. (Conversazioni). In nessun Parlamento si descrivono le condizioni della patria come si fosse sull'orlo dell'abisso; il pessimismo dell'onorevole Prinetti e di coloro che parlano come lui, per quanto ispirato dal desiderio di fare il bene del paese, non produce altro effetto fuorchè quello di aumentare il nostro discredito all'estero.

Supplica perciò l'onorevole Prinetti e gli altri, di cessare da questi continui lamenti.

Altri momenti ugualmente critici si dovettero traversare, ma non mai in Parlamento si parlò delle condizioni del nostro paese come ora se ne parla da taluno.

Ricorda i nobili esempi del Parlamento subalpino, ed i più recenti esempi del Parlamento italiano, allorquando Quintino Sella provvedeva alla restaurazione della finanza italiana.

Constatiamo pure gli errori che, purtroppo, abbiamo commesso, ma ricordiamo che le nostre parole sono raccolte fuori di qui non solo dagli amici, ma anche dagli avversari.

Ciò premesso, venendo al bilancio di assestamento, si limiterà ad alcune poche osservazioni, lasciando ai competenti di approfondire le grandi questioni tecniche.

Fra il disaccordo dei nostri finanzieri, ci è almeno un punto in cui fra ministro e Commissione si è formato l'accordo: ed è questo, che il disavanzo del corrente esercizio sarà di 19 milioni. Egli si limita quindi a questa cifra senza preoccuparsi di previsioni più lontane poichè l'esperienza gli ha insegnato quanto siano fallaci.

Il problema è dunque di coprire questo disavanzo di 19 milioni senza far nuovi debiti.

Tale è il preciso obbligo del Ministero a termini della legge di contabilità; se ciò si fosse fatto anche pel passato non si sarebbero in sì breve tempo alienati 250 milioni di rendita della Cassa pensioni per saldare i disavanzi degli ultimi esercizi.

L'attuale disavanzo deriva principalmente dal raccolto eccezionalmente abbondante di quest'anno, e dalla conseguente diminuzione del provento delle dogane; non abbiamo dunque a dolercene troppo.

Non è dunque il caso di incolpare il Ministero se il disavanzo esiste.

È convincimento unanime del Governo e del Parlamento che non debbansi fare ulteriori debiti: il nostro paese può fare uno sforzo di 20 milioni senza suo danno, e lo farà. Tali sono i concetti dell'oratore.

Se il Governo seguirà tale programma voterà il bilancio d'assestamento, altrimenti lascierà ad altri la responsabilità di approvare un altro bilancio in disavanzo.

ELLENA. (segni di attenzione) Potrebbe tacere perchè ha poco da aggiungere ai discorsi del 19 marzo e del 18 dicembre 1891. Pur troppo le sue previsioni non furono smentite dai fatti. La relazione Carmine sulle eccedenze di spese ha fatto giustizia di molte delle economie proposte; la relazione Vendramini dimostra che anche i calcoli delle entrate sono errati. Sonnino, amico del Ministero, ebbe previsioni molto più oscure di quelle di Zeppa, avversario.

È lungi dal disapprovare i propositi manifestati dal Ministero. Il paese voleva e vuole grossi risparmi nella spesa. Ma il ministro del tesoro ha creduto il problema troppo facile e ha cantato vittoria fin dal 2 marzo. Poi nell'esposizione del 1° dicembre, ha voluto che al pareggio tra le entrate e le spese effettive e il movimento di capitali si associasse la soppressione della categoria speciale del bilancio consacrato alle strade ferrate. Allora l'oratore avvertì che questo disegno era uno stratagemma per far passare le imposte. Nè s'ingannò.

La Commissione del bilancio rivela per l'esercizio 1891-92 un disavanzo di 20 milioni che si ridurrebbe a 17 grazie ad alcuni provvedimenti in gran parte transitorii.

Gli duole di dover dire che alla stretta dei conti sarà maggiore.

Si risponderà che ciò turba solo in parte i progetti del Governo per l'anno 1892-93.

Per costruire 29 milioni di strade ferrate con le disponibilità ordinarie del bilancio l'onor. Luzzatti faceva assegnamento sopra lire 3,800,000 di minori dispendii e lire 22,700,000 di maggiori entrate.

Ma dov'è il progetto per il passaggio delle tesorerie alle Banche, da cui si attendeva un milione, e quando approderanno i disegni sulle ipoteche e sugl'impiegati? Peggio accade per le nuove entrate. Il *catenaccio* non serve che ad attenuare la discesa delle dogane. Le

congetture fatte sulle concessioni governative, sugli atti giudiziari, sul marchio e via dicendo sono in gran parte svanite.

Ma non basta. Il *deficit* del 1891-92 supererà i 17 milioni calcolati dalla Commissione del bilancio e non potrà essere attenuato dalle economie, che si vogliono trovare nel consuntivo.

Nel 1890-91 non si ebbero che 8 milioni di minori spese, e questo anno le ripetute tosature avranno il loro effetto.

L'onor. Vendramini dichiara che le risposte del Ministero diminuirono solo in parte i dubbi che le riscossioni non corrispondano alle speranze.

Soggiunge che teme degli ammanchi nei prodotti ferroviari e nelle tasse di successione e di registro e la ragionevolezza di questi timori fu chiarita dall'onor. Bertollo.

Tuttavia la Commissione del bilancio e la Camera non tolsero nulla ai rispettivi capitoli.

Del resto, portato l'abbuono sul vino a 40 per cento, l'erario negli anni di copioso raccolto affronta una perdita di otto milioni. Per l'anno venturo si avrà tale *stock* di spirito che l'entrata ne sarà compromessa. Non gioverebbe meglio dare all'enologia altri o migliori sussidi? (Vive approvazioni).

I dazi di consumo di Napoli e di Roma non raggiungeranno la cifra inscritta. I tabacchi falliranno di altri due milioni. Sui sali si avrà un piccolo *deficit*. Il lotto mancherà di un milione.

Sulle dogane le previsione di 245 milioni fu ridotta a 231. Ma l'oratore, che si rallegra di esser d'accordo con l'onor. Rubini, dichiara che anche col maggiore ottimismo si deve calcolare l'ammanco sul capitolo delle dogane a 18 milioni. E ciò nonostante le leggi sugli olii minerali e sul *catenaccio*.

Sulle tasse di fabbricazione la Commissione del bilancio si aspetta qualche disinganno e chiama lusinghe le promesse del *catenaccio*. La previsione sarà raggiunta; ma conviene di por mente che si modificarono le leggi sulle polveri e sulla birra e si aggravarono gli spiriti.

L'onorevole Colombo cercherà invano il milione e mezzo per vendita di sigari Magliani, e l'anno venturo avrà la stessa delusione.

Se si passa alle spese, occorreranno due milioni di più per il cambio non ostante il metodo singolare seguito per le liquidazioni. Il ministro del tesoro deve preoccuparsi di questo tema. Ormai l'aggio minaccia di stabilirsi ad altissima misura.

Ciò che abbiamo visto in gennaio, nonostante la bilancia commerciale assai favorevole, è molto grave.

Conviene di esaminare se i provvedimenti adottati rispetto agli spezzati d'argento e alle cedole di rendita non siano dannosi.

Continuando l'esame delle spese l'oratore accenna a quelle straordinarie militari, al pane e viveri per l'esercito, all'avocazione allo Stato di dispendi comunali e provinciali, ai mezzi richiesti per provvedere alla situazione del tesoro, all'incremento rapido delle pensioni.

Esamina le conseguenze, che avrà per l'economia pubblica l'emissione di buoni settennali, e dimostra all'onorevole Cadolini che la sua fiducia nel risparmio è eccessiva. (Approvazioni).

Per ridurre la cifra dei buoni consiglia di vendere le piastre borboniche.

Altre maggiori spese sono imminenti. Accenna al carico delle pensioni, alle spese per i municipi di Roma e di Napoli, alla riduzione delle tariffe ferroviarie per i vini, al censimento, alle spese del catasto, a quelle dell'Agro romano, alla legge d'avanzamento degli ufficiali, al passaggio allo Stato delle spese locali, ecc.

Dunque il disavanzo del 1891-92 sarà superiore alle previsioni della Commissione del bilancio, e nel 1892-93, non solo non si potranno costrurre le ferrovie con le risorse ordinarie, ma il *deficit* persisterà in somma molto ragguardevole.

Gli duole togliere le illusioni. Ma crede che per risolvere in modo definitivo il problema occorra conoscere esattamente la situazione dell'erario e non concepire troppo rosee speranze. Il popolo italiano è stanco di miraggi ingannatori, e domanda una politica finanziaria, che lo conduca sicuramente alla meta. (Benissimo! — Commenti — Applausi a sinistra).

Conviene aver fede, non negli espedienti passeggieri, ma nelle riforme feconde; conviene aver la virtù necessaria per applicarle. (Benissimo! — Vive approvazioni — Vivi applausi — Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE propone che il seguito di questa discussione abbia luogo lunedì prossimo, rimandando ad altro giorno lo svolgimento delle interpellanze.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno sulla sanguinosa repressione di Lipari e sui provvedimenti che intende di adottare per prevenire nuovi disordini.

« Di Sant'Onofrio. »

« I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere, se egli, a tenore delle dichiarazioni fatte il 30 novembre 1891, abbia preso dei provvedimenti circa la esclusione dei maestri elementari dai concorsi ai posti di segretario comunale.

« Rampoldi, Parona. »

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici circa i provvedimenti, che intende prendere per evitare la frequenza delle frane lungo la linea Roma-Napoli.

« Borrelli »

Il sottoscritto chiede di rivolgere agli onorevoli ministri della guerra e dell'interno la seguente interrogazione: se e quando intendano di provvedere con unica legge a determinare gli obblighi delle somministrazioni dei Comuni alle truppe, e i compensi ai quali hanno diritto; nonchè di provvedere con nuove disposizioni per l'accertamento e pagamento dei danni cagionati dalle occupazioni militari di proprietà dei privati e dei Comuni.

« Ronchetti. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno al disguido verificatosi sulla linea Napoli-Roma e che ha costretto e costringe tuttavia i passeggeri al disagio di un trasbordo.

« Amore, Testa »,

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde all'onorevole Amore.

Il transito non fu interrotto mediante un breve trasbordo; se il tempo permetterà la continuazione dei lavori, domani la linea sarà in istato normale.

AMORE ringrazia.

PRESIDENTE estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno procedere allo scrutinio delle schede per la nomina di un vice-presidente della Camera.

La Commissione risulta composta degli onorevoli Cibrario, Ambrosoli, Sella, De Riseis Luigi, Indelli, Finocchiaro-Aprile, Vendramini, Guglielmi, Dal Verme.

La seduta termina alle ore 6,55.

REGIO ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 1892

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

L'adunanza è aperta al tocco colla lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente e colla presentazione degli omaggi pervenuti all'Istituto.

Le letture e le presentazioni si seguono nell'ordine prefisso.

Il S. C. dott. Fiorani, dopo di aver ricordato di quanta gravezza sieno le *fratture complicate pella protrazione dei monconi,* per le

quali è di sovente minacciata la conservazione dell'arto, propone di curarle colle norme di quella medicatura ch usa da lui ideata, e della quale diede la descrizione in una memoria pubblicata nel 1886.

Con questa medicatura si rifà sollecitamente la continuità della pelle, e si mette la lesione nelle stesse circostanze di quelle sottocutanee, che, come si sa, hanno un decorso assai più innocente.

A sostegno della sua tesi narrà la storia di tre casi, dei quali, due curò colla medicatura chiusa con eccellente risultato, mentre nell'altro che venne curato nei modi ordinari dovette ricorrere all'amputazione.

Il M. E. Carlo Cantoni legge *Sull' insegnamento della filosofia nei licei, a proposito di un libro del dott. Sante Ferrari*. Dopo aver detto che questo libro tratta la questione in modo compiuto, dimostrando con gran copia d'argomenti tratti da una sana e larga dottrina pedagogica, l'utilità e necessità di quell' insegnamento, il Cantoni si fa ad esporre e ad esaminare, aggiungendovi le proprie considerazioni, ciò che l'A. sostiene intorno all'ufficio che quell' insegnamento deve esercitare nel liceo, sia rispetto all'educazione intellettuale, sia rispetto all'educazione morale e civile dei giovani.

Accordandosi coll'A. nel dare all'istruzione liceale un fine essenzialmente formale e generale, si accorda pure con esso nel riconoscere la necessità che all'istruzione letteraria e classica si accompagni un'istruzione scientifica e moderna.

Ma l'insegnamento filosofico è il necessario compimento dell'una e dell'altra e senza di esso, secondo il Cantoni come secondo l'A., l'insegnamento liceale mancherebbe di unità, la quale viene data dalla filosofia per due rispetti: per il rispetto soggettivo, inquantochè studia il pensiero stesso che è il fattore di tutte le nostre cognizioni, sotto il rispetto oggettivo, inquantochè mira a congiungere queste fra loro e a darci un concetto sintetico e universale del mondo.

Però il Cantoni insiste anche per quest'ultimo riguardo sulla necessità che fin dall'istruzione liceale si eccitì e coltivi nei giovani un moderato spirito critico per frenare in essi quella facile tendenza alle affermazioni e negazioni assolute e ovviare al pericolo che essi cadano in braccio alla fede cieca o a quel materialismo grossolano e ateistico, che male a proposito alcuni sostengono in nome della *Scienza*, come se essi ne fossero i soli e infallibili interpreti, e che invece, secondo il Cantoni, oltre non rispondere agl' ideali della vita, travia e corrompe lo schietto spirito scientifico.

Con ciò il lettore si apre la via allo seconda parte del suo tema, sostenendo contro il parere del professore Bonatelli l'insegnamento dell'etica elementare nei licei, che egli crede necessaria sia per compiervi l' istruzione letteraria e storica, sia per dare un fondamento razionale all'educazione morale e civile, che il giovane deve aver avuto dalla famiglia e dalla scuola.

Il Cantoni però non si nasconde i pericoli che da tale insegnamento possono derivare, specialmente presso di noi, per i rapporti che esso ha colla religione: ma egli è persuaso che quei pericoli potranno felicemente venir superati, quando l'insegnante, seguendo in ciò la filosofia critica, ammetta l'assolutezza del dovere, e svolga le sue idee conformandosi rigorosamente a questo principio, senza combattere le credenze positive degli alunni come senza fondarsi su di esse.

Il Cantoni fa conoscere a questo proposito quanto sia dannoso e contrario alla vera libertà l'insegnare ai giovani certe dottrine senza una conveniente preparazione, quasi violentando il loro spirito, e dimostra la grande differenza che per questo riguardo vi è, e vi deve essere tra l'insegnamento secondario e l'insegnamento superiore, concludendo che la scuola nè può nè deve mai scuotere gli ideali supremi della vita, perchè senza di essi non è possibile nessuna educazione e quindi neppure l'educazione scientifica.

Il M. E. prof. E. Vidari procede alla lettura del suo lavoro sulla « riforma della legge sui falliment » che stiamo pubblicando per esteso sul nostro giornale.

Il prof. Luigi De Marchi, col voto della Sezione competente, presenta una sua Nota: *Sulla teoria dei cicloni*.

Il S. C. prof. Ferdinando Aschieri presenta per la pubblicazione nei Rendiconti una Nota sul: *Metodo di stabilire le coordinate omogenee projettive degli elementi del piano e dello spazio*.

Il M E. Elia Lattes presenta una nota intorno all'inciso finale del Cippo di Perugia; la cui scrittura, secondo l'interpretazione che di quello qui si porge, risulta essersi attribuiti alla dea *Ceca*, allo stesso modo che in una tomba etrusca di Corneto vedesi dipinta una dea alata in atto di scrivere l'epitaffio, che oggi ancora leggiamo.

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è levata alle ore 2 1|2.

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 6 marzo 1892.

***Presiede il prof.* MICHELE LESSONA, *presidente dell'Accademia*.**

Il socio Antonio Manno offre, a nome dell'autore, sac. prof. F. G. Frutaz, un opuscolo intitolato: *Recueil de chartes valdôtaines de XIII siècle* (Aoste, 1891).

Il socio Paolo Boselli legge un suo lavoro intitolato: *La duchessa di Borgogna e la battaglia di Torino*, nel quale dimostra infondata l'accusa mossa, anche recentemente, alla duchessa di Borgogna, di avere durante la guerra di successione spagnuola, fornito informazioni a suo padre il Duca Vittorio Amedeo II°, allora in guerra con la Francia. In questo lavoro sono pubblicate per la prima volta lettere di questa principessa al padre ed alla madre, conservate nell'Archivio di Stato di Torino.

Questo lavoro sarà pubblicato negli *Atti* accademici.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 11. — La Porta gradì la scelta di Dimitrow ad agente bulgaro a Costantinopoli.

BELGRADO, 11. — La dichiarazione di Re Milano è stata distribuita ai deputati. Essa sarà letta soltanto fra qualche giorno e contiene la sua rinunzia ai diritti di membro della Casa reale ed alla cittadinanza serba. Essa non comprende nessuna domanda di compenso, la quale, sebbene esista, non sarà presentata alla Scupcina.

PARIGI, 11. — Lord Dufferin è giunto stasera colla famiglia.

SOFIA, 11. — Le voci corse a Parigi della morte del presidente del Consiglio, Stambuloff, in seguito alla recente ferita, sono puramente fantastiche.

Stambuloff sta perfettamente bene.

PARIGI, 12. — L'esplosione della casa del boulevard St. Germain fu causata da una bomba caricata con ferro polverizzato i cui resti vennero ritrovati nei buchi del muro.

Il prefetto di polizia ed il giudice istruttore fecero una inchiesta il cui risultato non è ancora conosciuto.

Si crede trattarsi veramente di un attentato degli anarchici contro il consigliere della Corte d'appello, Benoit, che era assente.

E' probabile che l'autore dell'attentato abbia approfittato dell'uscita della portinaia per deporre la bomba.

Il portinaio non vide passare alcuno. Quando, dopo l'esplosione, egli volle salire, la scala si sprofondò sotto di lui.

PARIGI, 12. — Telegrafano da Bruxelles che si è perduta ogni speranza di salvare i minatori nella miniera di Anderlues.

Il fuoco è scoppiato nella miniera, che sembra ridotta a un grande vulcano.

La costernazione, nel bacino di Mons, è generale.

MADRID, 12 — Venti uomini armati tagliarono il ponte della ferrovia ad Almegro, provincia di Ciudad Real.

La gendarmeria li insegue.

ANDERLUES, 13. — La cifra esatta delle vittime dell'esplosione è di 153 morti e 20 feriti, la maggior parte dei quali mortalmente.

DARMSTADT, 13. — Il granduca Luigi d'Assia-Darmstadt è morto nella scorsa notte ad un'ora e un quarto.

DARMSTADT, 13. — Il giornale ufficiale pubblica l'avvenimento al trono del granduca Ernesto Ludovico, in seguito al'a morte del granduca Luigi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 marzo 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		—	92,07 1/2 92,10		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	91 90 87 1/2 85	91 88 1/4	91,95		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,05 92.—	— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 90	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			483 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	616 615		— —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			483 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1310 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1010 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	320 320 1/4 320 1/2		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	369 363		— —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	785		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1112 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	231		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	181 80 79 1[2 79 78 1[2	78)	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	112,50		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			310 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	141 140		— —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			486 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			407 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 10
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 90
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 29 Marzo
Prezzi di compensazione }
Compensazione 30 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO TITTONI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	92 50
» 3 0[0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali	638 —
» » Mediterranee	488 —
» » » certif.	478 —
» Banca Nazionale	1315 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	323 —
Az. Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	465 —
» Soc. Cred. Mobil	380 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	234 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	116 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare	202 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	310 —
» » Metallurgica Italiana	230 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	153 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.